

(N. 1188)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1776)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro dei Trasporti

(ANGELINI ARMANDO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 OTTOBRE 1955

Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari
per viaggi di servizio compensati da indennità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è modificato, sostituendo alle parole: «i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta», le seguenti: «i predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta».

Il quinto comma dell'articolo 13 della legge predetta è modificato, sostituendo alle parole: «devono risultare dallo scontrino di cui al precedente articolo 4», le seguenti: «devono risultare dal biglietto ferroviario».

Art. 2.

Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE